

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CERTAMENTE INSIEME"

TITOLO I

Denominazione — sede — durata — scopi dell'associazione

Articolo 1 — Denominazione e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CERTAMENTE INSIEME", in breve "Certamente Insieme" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 — Sede

L'Associazione ha sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via Croce Rossa, 35.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione opera nel territorio della Zona "CENTRO-SUD" come definita dalla Delibera AREA 103/2019 ss.mm.ii..

Articolo 3 — Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 4 - Finalità e attività di Interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate

(i) all'art. 5 lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

(ii) all'art. 5, lettera u) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in particolare beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, d.lgs. 117/2017.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché

le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD 22/2024 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'oggetto sociale prevalente dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera AIREA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD 22/2024, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera AIREA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (appendice B delle Regole Operative adottate con DD n.22/2024), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal d.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone, erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli Associati. Associati. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato

dall'Is
3, dell
di pro
Gli As
posso
coord
La co
che la
princi
Per la
ecced
L'As

Artic
Sono
di di
attua
per l
comi
Poss
sopra
l cui
delle
relat
Ai so
sog
requ

Gli
secc
"Co
Ass
(i) c
(ii)
(iii)
(iv)
ditt
Fer
Co
Cal
in
L'i
An
mi
de
Al
de

tutte le
imprese o

vendita
proprietà
/2001,
sistemi
anche
oggetti

tenute
presti
e, tra
ora la
terzi
occiati
to in
1.414
i soli
sono
zi di
delle
tà di

rimo
enti,
one.
per
ndo

21,
itali
a in
i di
non
20
fini
con

io
ni
le
ne
to

dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II - Associati

Articolo 5 - Associati

Sono soci dell'associazione gli enti territoriali, le associazioni di categoria tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge e in particolare del D.Lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, ne possono essere soci, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 possono appartenere all'Associazione anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

Gli Associati saranno suddivisi con regolamento da adottarsi con delibera dell'Organo di Amministrazione a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del d.lgs. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento. La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata, a seconda della Cabina Primaria cui è connesso, a seconda

(i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) del punto di connessione in prelievo ovvero

(iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato ovvero (iv) nel caso in cui non siano titolari di punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede dell'Associato.

Fermo restando che gli Associati possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui gli Associati siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione l'Associato potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Organo di Amministrazione, è gratuita. È facoltà dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto — legale, fiscale, operativo — conseguente alla sua

adesione all'Associazione. All'atto di presentazione della domanda ogni associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

- a) non essere un'impresa in difficoltà;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli art 94 a 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, il "Codice degli Appalti");
 - c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. In esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
 - d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.
- In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di Associato.
- La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. c) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs. 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD n. 22/2024 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

L'Associazione, tramite l'Organo di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite l'Organo di Amministrazione, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'Organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica;
- per i soggetti facenti parte di una configurazione per la quale è stato richiesto l'accesso per il servizio di autoconsumo diffuso, fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs. 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La va
all'As
rinnov
L'ami
la cati
Assoc
Sulla
comu
comu
assen
iscrit

Artic
Gli a
princ
quan
67 d
La p
com
conf
ever
secc
La c

Gli
An
del
sor
dal
L'e
qu
me
Le
rit
A
G
pc
di
ai
pi
ci
a

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 — Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e all'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

La partecipazione dei membri o dei soci alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la partecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 7.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime dell'Organo di Amministrazione, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata dell'Organo di Amministrazione. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 7 — Recesso ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte. Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermo restando, qualora l'assemblea decida di prevederlo, il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti che devono comunque risultare equi e proporzionati. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che ne assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata

dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente. E' causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. L'associato deceduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TTITOLO III - Organi associativi

Articolo 8 — Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Segretario e il Tesoriere, ove nominati;
- i Comitati di Gestione

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente tenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti ai sensi del d.lgs. 199/2021, del TIAID e del DM 414 del 7.12.2023 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;

ito. Le
emini
azione
inicare
usione
ibili ai

ssunte

forma
ntuali
nererà
zione.

i per
enti
legli

voto
con
tata

me
are

VI)
pre

- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo se nominato.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo un altro associato. La delega deve essere redatta in forma scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 — Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salvo diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero, in caso di associati persone giuridiche, tra le persone fisiche indicate da questi ultimi. Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

All'Organo di amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- delegare il ruolo spettante all'Associazione di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera AEREA 727/2022, e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD 22/2024 ss.mm.ii., nonché il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera AEREA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione; proporre all'approvazione dell'assemblea e successivamente eseguire, per ciascuna Configurazione i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera AEREA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) (l'“Regolamenti di Configurazione”), nel rispetto dei principi contenuti nel presente

- Statuto e previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento, compresa la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità;
- sottoporre annualmente per approvazione dell'assemblea e successivamente eseguire, la proposta di ripartizione e di utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del d.lgs. 199/2021, del T1/AD e del DM 414 del 7.12.2023 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
 - approvare il regolamento per la suddivisione degli Associati nelle categorie rappresentative delle Configurazioni ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
 - istituire i Comitati di Gestione;
 - convocare l'Assemblea degli associati;
 - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
 - nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 11 — Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendo tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice-presidente più anziano.

Articolo 12 — Segretario - Tesoriere

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
 - ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.
- I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione può eleggere al suo interno un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'Organo di Amministrazione;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13 — Comitati di Gestione

I Comitati di Gestione sono istituiti dall'Organo di Amministrazione per ciascuna Configurazione composta da soci appartenenti ad una specifica cabina primaria, come stabilito dall'articolo 5 del presente statuto. I Comitati hanno la funzione di formulare pareri sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

In particolare, i Comitati di Gestione rilasciano parere vincolante per:

- l'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARIERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD n. 22/2024, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata);
- la delega della funzione di referente della Configurazione;
- le ulteriori questioni ad essi rimesse dai Regolamenti adottati;

Gli Associati facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione.

Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con Regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 14 — Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Org
anni
sul si
l, de
L'or,
solid
D.lg
all'a
di ec
l coi
di A
Se c
della
l co
l'Or,
dev
civi
dei
La l
Am
Art
Nel
o un
l, d
i su

Ar
Il
sci
Il
pei
dei
Ar
L',

dina le
ra ogni
poteri
anione

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

io.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

gibile.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

re.
oposti
mo di
dallità

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3(tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

i ed è

Articolo 15 — Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

posta
to. I
argia

Articolo 16 — Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 16.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

igati
i gli
RA
e il

Articolo 17 — Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARESA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024 ss.mm.ii., per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati e da questi attribuiti all'Associazione;
- b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici pagati alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.L.gs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera AREA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD n. 22/2024 incassati dalla Comunità e a questa destinati da parte degli associati;
- h) le quote associative, se deliberate dall'Organo di Amministrazione;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati, ove consentito dalla normativa.

L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative approvate con DD 22/2024), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 18 — Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Per il primo anno l'esercizio termina al 31 dicembre 2024.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura d'Organo di amministrazione. Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 19 — Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di Utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.gs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 — Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI Disposizioni generali

Articolo 21 — Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 22 — Rapporto con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 — Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 24 — Disposizioni finali

Per tutto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

*La presente copia dello Statuto
è conforme all'originale
conservato presso la sede dell'Associazione*

Ag. Ho